

SCUOLA ELEMENTARE - OSNOVNA ŠOLA
PIER PAOLO VERGERIO IL VECCHIO

Piazzale del Ginnasio 7, 6000 Capodistria - Slovenia
Tel.: 00386 5 6143000 - Fax: 00386 5 6143021
Codice fiscale 41881761
www.vergerio.si



Gimnazijski trg 7, 6000 Koper - Slovenija
Tel.: 00386 5 6143000 - Fax: 00386 5 6143021
Davčna številka 41881761
www.vergerio.si

NORME
SULL'ADEGUAMENTO DEGLI OBBLIGHI SCOLASTICI

S.E. VERGERIO

Capodistria, settembre 2014

Il preside
Guido Križman

In conformità all'articolo 51 della Legge sulla scuola elementare (Gazzetta Uff. della RS. Nro. 12/96, 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 ZUJF, 63/13)) il preside della scuola emana le

NORME

sull'adeguamento degli obblighi scolastici

1. DISPOSIZIONI GENERALI

- acquisizione dello status
- adeguamento degli obblighi scolastici
- sospensione temporanea, cessazione e revoca dello status
- acquisizione e trattamento dei dati
- disposizioni transitorie e
- tutela dei diritti.

2. ACQUISIZIONE DELLO STATUS

La scuola assegna lo status all'alunno qualora egli soddisfi tutte le condizioni stabilite dalla legge e dalle presenti disposizioni.

Con lo status l'alunno acquista dei diritti definiti in un contratto scritto.

2.1. Condizioni per l'acquisizione dello status

L'alunno può acquisire lo status

- di giovani promesse in campo sportivo
- di campioni giovanili
- di giovani promesse in campo artistico
- di giovani artisti.

2.2. Procedura per l'acquisizione dello status

L'assegnazione dello status viene proposta dai genitori o dai tutori (in seguito: genitori).

La proposta per l'assegnazione dello status in forma scritta, unitamente alle attestazioni sull'adempimento delle condizioni viene consegnata:

- al capoclasse, oppure
- al professore di sport, di arte o di musica che insegna all'alunno, oppure
- alla segreteria della scuola.

I genitori possono richiedere lo status nel corso di tutto l'anno scolastico se l'alunno soddisfa le condizioni richieste.

Alla domanda per l'acquisizione dello status:

- a) **di giovane promessa in campo sportivo**, si allega un certificato di iscrizione presso una società sportiva nazionale e un certificato delle competizioni ufficiali organizzate da associazioni nazionali del settore, l'orario settimanale degli allenamenti nell'anno scolastico in corso ed un attestato dei risultati ottenuti nel precedente anno scolastico a livello nazionale,
- b) **di campione giovanile** si allega il certificato di iscrizione presso una lega sportiva nazionale il quale attesta che il candidato gareggia alle competizioni nazionali del settore, l'orario settimanale degli allenamenti nell'anno scolastico in corso ed un attestato dei risultati ottenuti nel precedente anno scolastico,
- c) **di giovane promessa in campo artistico** si allega un certificato di iscrizione alla scuola ovvero ad un altro programma ministeriale valido, presso il quale l'alunno si istruisce parallelamente con specificati gli obblighi dell'alunno (orario delle lezioni, delle esercitazioni e delle esibizioni) ed un certificato di partecipazione a competizioni a livello nazionale in campo artistico per il precedente anno scolastico,
- d) **di giovane artista** si allega un certificato di iscrizione alla scuola ovvero ad un altro programma riconosciuto dallo Stato, presso il quale l'alunno si istruisce parallelamente, un certificato degli obblighi settimanali ed un attestato di premiazione, ovvero di classificazione al primo, secondo o terzo posto a competizioni nazionali in campo artistico per il precedente anno scolastico.

Lo status viene assegnato qualora l'alunno adempia tutte le condizioni definite da queste norme. Se la documentazione è carente (non sono allegati tutti i certificati) oppure non è comprensibile, si interpellano i genitori affinché completino la documentazione entro 8 giorni.

2.3. Assegnazione dello status

Lo status viene assegnato dalla scuola per l'anno scolastico in corso.

L'assegnazione dello status viene conferita dal preside della scuola in armonia con le prescrizioni della Legge sulla procedura amministrativa e le presenti norme.

Prima della decisione in merito all'assegnazione dello status, il preside della scuola deve ottenere

- il parere del capoclasse nel primo triennio, e
- il parere del capoclasse e del Collegio dei docenti di sezione nel secondo e terzo triennio.

La delibera viene conferita dal preside entro trenta giorni dal recapito della richiesta scritta circostanziata e documentata. La delibera di assegnazione dello status è valida dal giorno in cui viene firmata da uno dei genitori.

3. ADEGUAMENTO DEGLI OBBLIGHI SCOLASTICI

Gli obblighi scolastici si adeguano all'alunno con un accordo scritto.

3.1 Accordo sull'adeguamento degli obblighi scolastici

L'adeguamento degli obblighi scolastici si stabilisce con un accordo scritto tra la scuola e i genitori.

Con l'accordo si adeguano in particolare:

- il periodo di assenza giustificata dalle lezioni o dalle altre forme di lavoro organizzate,
- gli obblighi scolastici dell'alunno (esercitazioni, ricerche, altri contenuti a scelta, escursioni e altro),
- le modalità, i periodi di valutazione del sapere e l'adempimento di altri obblighi,
- la possibilità di sostenere l'esame di materia qualora risultasse non valutato nelle singole materie,
- altri diritti ed obblighi reciproci.

Agli alunni con **status di campione giovanile** o con **status di giovane artista** la scuola garantisce le condizioni per l'istruzione in modo tale da assicurare loro i contenuti, i metodi e le forme di lavoro ed offre inoltre diverse forme di aiuto individuale.

Di regola gli obblighi scolastici si adeguano in modo che l'alunno li possa adempiere in ogni singolo periodo di valutazione.

L'accordo scritto sull'adeguamento degli obblighi scolastici viene stipulato e firmato al momento della consegna dello stesso.

L'alunno ha il diritto di esprimere il proprio parere riguardo lo status.

Se nel corso dell'anno scolastico si verificano dei cambiamenti per i quali non è possibile adempiere gli accordi presi si possono apportare dei cambiamenti.

3.2 Frequenza alle lezioni e alle altre attività

Di regola l'alunno con status di giovane promessa in campo sportivo o con status di giovane promessa in campo artistico presenza alle lezioni. Può assentarsi:

- dalle lezioni regolari per uno o più giorni in armonia con il programma concordato precedentemente qualora egli sia impegnato fuori dal luogo di residenza,
- dalle lezioni regolari per partecipare alle gare organizzate in contemporanea con il lavoro scolastico regolare,
- la prima ora di lezione nella giornata di scuola successiva alle gare se gli obblighi si sono protratti oltre le ore 22,00 del giorno prima.

3.3 Modalità e termini per la valutazione del sapere

- In caso di assenza o di un aumentato numero di gare, per cui l'alunno non riesce a prepararsi regolarmente alle lezioni, deve concordare con l'insegnante la valutazione orale o scritta,
- può sostenere individualmente la valutazione scritta nel corso della lezione regolare ovvero nel corso dell'insegnamento suppletivo se è assente il giorno della valutazione scritta oppure ha partecipato alla gara il giorno precedente,
- se la valutazione non è obbligatoria ha la facoltà di scegliere assieme all'insegnante la forma di valutazione a lui più vantaggiosa (scritta, orale, ricerca o altro),
- l'alunno riferisce agli insegnanti le date della valutazione orale il primo mese del singolo periodo di valutazione. L'alunno deve essere valutato sino a 10 giorni prima dello scrutinio, dopodiché l'insegnante lo può interrogare anche senza preavviso nel corso delle ore regolari di lezione.

3.4 Obblighi derivanti dall'attuazione dei diritti delle persone coinvolte

Obblighi dell'alunno

- adempie con coscienza gli obblighi scolastici, rappresenta la scuola alle gare ed alle manifestazioni e si attiene alle norme scolastiche,
- tutte le assenze devono essere comunicate in anticipo dall'alunno, dall'allenatore o dal mentore e giustificate dai genitori,
- nel caso in cui il sapere dell'alunno in una singola materia sia carente, l'insegnante lo invita a frequentare l'ora di insegnamento suppletivo che l'alunno è tenuto a frequentare regolarmente quando è presente a scuola.

Obblighi dei genitori

- devono monitorare l'andamento del profitto e della condotta del figlio,
- devono presenziare regolarmente ai colloqui con il capoclasse ed i singoli docenti,
- nel caso di un calo del profitto si devono accordare con l'insegnante sulle modalità di recupero e di miglioramento del profitto,
- concordano con l'insegnante eventuali ore di recupero,
- giustificano tempestivamente e regolarmente le assenze del figlio.

Obblighi del capoclasse

- segna in modo appropriato l'alunno al quale è stato assegnato lo status, l'eventuale sospensione temporanea, la cessazione o la revoca dello stesso,
- segna nella documentazione i dati richiesti riguardo lo status dell'alunno (il numero della delibera, altro),
- informa il preside e i genitori se l'alunno ha trasgredito le norme e gli accordi stipulati nel contratto dello status,
- consegna al preside in forma scritta le opinioni e le proposte per la sospensione temporanea, la cessazione o la revoca dello status.

Obblighi degli insegnanti

- l'insegnante include nelle ore suppletive l'alunno che ha un sapere carente,
- in caso di assenza prolungata preannunciata gli insegnanti devono comunicare all'alunno i contenuti delle lezioni che vanno svolti nel periodo di assenza,
- in caso di un intenso periodo di allenamenti, esercitazioni, partecipazione a manifestazioni o gare, gli insegnanti concordano con l'alunno un calendario per le valutazioni del sapere scritte e orali,
- indirizzano l'alunno ad un lavoro costante ed autonomo,
- preparano assieme all'alunno un piano individuale per le verifiche e le valutazioni del sapere,
- danno all'alunno con lo status di campione giovanile o con lo status di giovane artista la possibilità di una consultazione aggiuntiva.

Obblighi del preside o del vicepreside

- tratta le pratiche e le procedure secondo le norme,
- prende in considerazione i suggerimenti dei docenti, dei genitori, dell'alunno, dei mentori, degli istruttori o degli allenatori,
- avvisa i genitori, la società o la federazione sportiva e la scuola riguardo la sospensione temporanea, la cessazione o la revoca dello status.

L'alunno, ovvero i genitori sono in dovere di considerare e giustificare le assenze dalle lezioni o dalle altre forme di lavoro.

L'alunno, ovvero i genitori sono in dovere di giustificare le assenze dalle lezioni o dalle altre forme di lavoro in armonia con le norme di vita scolastica.

Le assenze dalle lezioni dell'alunno con lo status si giustificano in seguito alla motivazione scritta dei genitori, della società, della lega o della scuola con istruzione parallela. L'assenza che supera i 5 giorni di lezione viene concessa dal preside.

4. SOSPENSIONE TEMPORANEA, CESSAZIONE E REVOCA DELLO STATUS

Lo status dell'alunno può essere sospeso temporaneamente, può cessare oppure può essere revocato.

4.1 Sospensione temporanea

Lo status può essere sospeso temporaneamente. La sospensione temporanea sussiste finché ci sono dei motivi che giustificano la sospensione temporanea.

Motivi per la sospensione temporanea:

- infortuni o
- altri motivi giustificabili.

Altri motivi giustificabili:

- trasgressione degli obblighi dell'accordo scritto o
- calo del rendimento scolastico con conseguenti insufficienze.

La sospensione temporanea può essere proposta:

- dal capoclasse
- dal Collegio dei docenti o
- dai genitori dell'alunno.

Prima della decisione della sospensione temporanea il preside deve ottenere:

- il parere del capoclasse nel primo periodo di valutazione e
- il parere del capoclasse e del Collegio dei docenti di sezione nel secondo e terzo periodo di valutazione.

Il preside decide e delibera la sospensione temporanea dello status entro otto giorni dal recapito della motivazione scritta. Durante la sospensione temporanea dello status l'alunno non può usufruire i diritti che gli derivano dallo status.

4.2 Cessazione dello status

Lo status concesso all'alunno può cessare.

Lo status cessa:

- su richiesta dei genitori,
- per decorrenza dello status,
- se non sussistono più i motivi per i quali lo status gli è stato concesso,
- se non è più alunno della scuola che gli ha concesso lo status,
- se gli viene revocato lo status.

Con la cessazione dello status l'alunno non può usufruire i diritti scaturenti dallo status.

Il preside decide e delibera la cessazione dello status entro otto giorni dal recapito della motivazione scritta.

Prima della decisione della cessazione dello status il preside deve ottenere:

- il parere del capoclasse nel primo periodo di valutazione e
- il parere del capoclasse e del Collegio dei docenti di sezione nel secondo e terzo periodo di valutazione.

4.3 Revoca dello status

Lo status può essere revocato all'alunno se non si attiene più agli accordi scritti presi tra la scuola ed i genitori.

La revoca può essere proposta:

- dal capoclasse o
- dal Collegio dei docenti.

Il preside decide e delibera la revoca dello status entro otto giorni dal recapito della motivazione scritta.

Se lo status viene revocato, l'alunno lo può riacquistare eccezionalmente qualora soddisfi tutti gli obblighi stabiliti nell'accordo. L'alunno riacquista lo status seguendo la procedura ordinaria.

5. TRATTAMENTO DATI

L'incartamento relativo alla procedura da acquisizione dello status viene conservata dal segretario della scuola in accordo con le Regole sulla raccolta e la tutela dei dati personali per un periodo di un anno dopo la conclusione del ciclo scolastico.

6. TUTELA DEI DIRITTI

La delibera relativa al conferimento dello status ovvero l'accordo sugli adeguamenti degli obblighi scolastici è vincolante per tutti gli interessati ovvero per i firmatari. Al conferimento o alla cessazione dello status, durante la sospensione temporanea ovvero per ciò che riguarda i diritti ed i doveri dell'alunno che derivano dallo status, i genitori dell'alunno hanno il diritto di verificare le decisioni prese o possono presentare ricorso se sono dell'avviso che non concordano con le decisioni prese negli atti sopraccitati.

6.1 Mediazione

La scuola per risolvere in maniera pacifica e concordata gli eventuali conflitti fra alunni, genitori, lavoratori pedagogici o con altri enti può proporre una soluzione mediata.

6.2 Ricorso

Dopo aver ricevuto in forma scritta la delibera emanata dalla scuola, i genitori possono presentare ricorso entro 8 giorni dal recapito della stessa se contrari a quanto deciso, ovvero entro 30 giorni dalla consegna della proposta per l'assegnazione dello status se in seguito non è stato deliberato con un atto amministrativo scritto.

Il ricorso viene esaminato dall'apposita Commissione per i ricorsi della scuola. La Commissione per ogni singolo caso è formata da tre rappresentanti dei lavoratori della scuola e da due membri esterni (rappresentanti dei genitori o lavoratori di altre scuole).

Se la Commissione constata che la scuola non ha rispettato gli accordi presi è in dovere di assicurare all'alunno una nuova possibilità ovvero gli riconosce i diritti in altro modo.

Avverso la decisione della Commissione è consentita l'impugnazione presentando un ricorso al Tribunale amministrativo della RS entro trenta giorni dal recapito della decisione della Commissione per i ricorsi.

7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le norme entrano in vigore dal 1° Settembre 2014

Le norme possono essere integrate o modificate con la stessa procedura di stesura ed approvazione delle **NORME SULL'ADEGUAMENTO DEGLI OBBLIGHI SCOLASTICI**.

Numero: R-36/14

Capodistria, 1. settembre 2014

Il preside
Guido Križman

S.E. VERGERIO